

Contro frate Bernardino da Siena

Processi al maestro Amedeo Landi

(Milano 1437-1447)

n. 31.

Importata

1441. 11. Xbre

Sentenza di Pius. Brivio delegato episcopale,
a favore di Amedeo de Landi, imputato
d'eresia, circa l'insinuazione alli d'li
scolari di non entrare in Religione, senza
la piena cognizione dello stato Religioso;
Agogaz da etuib. falsi Not et r' vescovile
Con altre Scritture

a cura di Marina Benedetti
e Tiziana Danelli



Milano University Press

**CONTRO FRATE
BERNARDINO DA SIENA**

**Processi al maestro Amedeo Landi
(Milano 1437-1447)**

a cura di Marina Benedetti e Tiziana Danelli

Milano University Press

Contro frate Bernardino da Siena. Processi al maestro Amedeo Landi (Milano 1437-1447) / a cura di Marina Benedetti e Tiziana Danelli. Milano: Milano University Press, 2021.

ISBN 979-12-80325-03-7 (print)

ISBN 979-12-80325-15-0 (PDF)

ISBN 979-12-80325-31-0 (EPUB)

DOI 10.13130/milanoup.17

Questo volume e, in genere, quando non diversamente indicato, le pubblicazioni di Milano University Press sono sottoposti a un processo di revisione esterno sotto la responsabilità del Comitato editoriale e del Comitato Scientifico della casa editrice. Le opere pubblicate vengono valutate e approvate dal Comitato editoriale e devono essere conformi alla politica di revisione tra pari, al codice etico e alle misure antiplagio espressi nelle Linee Guida per pubblicare su MilanoUP.

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY-NC-ND, il cui testo integrale è disponibile all'URL: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su:
<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup>.

© 2021 Gli autori, ciascuno per il singolo contributo

© Milano University Press per la presente edizione

Pubblicato da:

Milano University Press

Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano

Sito web: <https://milanoup.unimi.it>

e-mail: redazione.milanoup@unimi.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da Ledizioni (www.ledizioni.it)

Riferimenti alle immagini con tutti i diritti riservati:

Azienda di Servizi alla Persona Golgi Redaelli di Milano: Figg. copertina, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Biblioteca Francescana di Milano: Figg. 2, 6, 7, 9.

Fondazione Carrara di Bergamo: Fig. 10.

Archivi Alinari di Firenze: Figg. 1, 5.

Volume realizzato in collaborazione con



Azienda di Servizi alla Persona
Golgi Redaelli



Biblioteca Francescana
di Milano

Indice

Introduzione	7
--------------	---

I

IL CONTESTO MILANESE

MARINA BENEDETTI, Inquisizione a Milano (sec. XIII-XV)	15
BEATRICE DEL BO, Nel Broletto Nuovo di Milano: un maestro d'abaco fra i mercanti	51
MARIA NADIA COVINI, Amedeo Landi: il «cattivo maestro» e i suoi allievi	67

II

I FASCICOLI PROCESSUALI

MARCO BASCAPÈ, Ricerche sulla provenienza del dossier Landi	89
TIZIANA DANELLI, Oltre l'edizione: riflessioni sui documenti	103

III

EDIZIONE CRITICA

A CURA DI TIZIANA DANELLI

Descrizione del dossier documentario	123
Criteri di edizione	133
I. Deposizioni testimoniali (1437)	135
II. Deposizioni testimoniali (1441)	193
III. Sentenza (1441)	235
IV. Lista degli errori	243
V. Tabella degli errori e dei testimoni	247
VI. <i>Protestatio</i> di Beltrame della Sala (1445)	251
VII. <i>Protestatio</i> di Baldassarre da Seregno (1445)	253

VIII. Sommario delle deposizioni testimoniali	255
IX. Lettere pontificie (1431-1447)	265
Bibliografia	277

INDICI

Indice dei nomi di persona	295
Indice dei luoghi	307
Indice degli autori	313

Oltre l'edizione: riflessioni sui documenti

di Tiziana Danelli

L'esiguità delle fonti riguardanti i processi inquisitoriali medievali è un dato acquisito¹. In tale contesto assume ancor più valore il ritrovamento di nuova documentazione inerente ai processi intentati contro Amedeo Landi, maestro d'abaco a Milano negli anni Trenta e Quaranta del Quattrocento. Si tratta di carte rilevanti non solamente perché aggiungono ulteriori tasselli al frammentario quadro dello scontro tra Amedeo Landi e frate Bernardino da Siena, ma anche perché si stagliano sullo sfondo del delicato innesto dell'Osservanza francescana a Milano, sovrapponendosi al progetto di canonizzazione del frate Minore Osservante e, infine, perché costituiscono una rarità nel loro genere: carte preparatorie, di lavoro, interne all'*officium haereticae pravitatis* milanese, sopravvissute nonostante non fossero né atti pubblici né documentazione che avesse valore comprovante la corretta amministrazione dell'attività inquisitoriale – come, ad esempio, quella contabile.

Del caso di Amedeo Landi si era occupato, come sappiamo, padre Celestino Piana riportando, oltre alle deposizioni a favore di quest'ultimo rese di fronte al commissario apostolico Giuseppe Brivio nel 1441, anche la parziale trascrizione di un anonimo *consilium iuridicum* relativo al primo processo a cui il maestro d'abaco fu sottoposto nel 1437². Questi due documenti proiettano il lettore *in*

1 M. BENEDETTI, *I libri degli inquisitori*, in *Libri, e altro. Nel passato e nel presente*, Milano, 2006, pp. 15-32; EAD., *Manoscritti eccentrici. Ancora sui libri degli inquisitori*, in *Scriptoria e biblioteche nel basso medioevo (secoli XII-XV)*, Spoleto, 2015, pp. 587-608. Un approfondimento sull'operato del frate e inquisitore Lanfranco da Bergamo, sull'*officium* da lui diretto a Pavia, sulla produzione documentaria e sulla biblioteca si trova in EAD., *Inquisitori lombardi del Duecento*, Roma, 2008, pp. 99-178, nello specifico alle pp. 109-112. Generiche riflessioni in merito a sopravvivenza e trasmissione della documentazione inquisitoriale nell'Italia del XIII e XIV secolo si leggono in T. SCHARFF, *Erfassen und Erschrecken. Funktionen des Prozeßschriftguts der kirchlichen Inquisition in Italien im 13. und 14. Jahrhundert*, in *Als die Welt in Akten kam. Prozeßschriftgut im europäischen Mittelalter*, hrsg. von S. LEPSIUS, T. WETZSTEIN, Frankfurt am Main, 2008, pp. 255-273. L'entità della perdita di materiale documentario è resa dal trecentesco inventario di libri e carte afferenti all'*officium* fiorentino retto dall'inquisitore e frate Minore Mino di San Quirico edito da G. BISCARO, *Inquisitori ed eretici a Firenze (1319-1334)*, in *Studi medievali*, VI (1933), pp. 200-207 (poi anche da MARIANO D'ALATRI, *Eretici e inquisitori*, I: *Il Duecento*, Roma, 1986, pp. 279-286), ripreso e reinterpretato da Grado Giovanni Merlo in G.G. MERLO, *Problemi documentari dell'Inquisizione medievale in Italia*, in *I tribunali della fede. Continuità e discontinuità dal medioevo all'età moderna*, a cura di S. PEYRONEL, Torino, 2007, pp. 19-22, e infine in BENEDETTI, *Manoscritti eccentrici*, pp. 589-593.

2 C. PIANA, *Un processo svolto a Milano nel 1441 a favore del mag. Amedeo de Landis e contro frate Bernardino da Siena*, in *Atti del simposio internazionale cateriniano-bernardiniano*, a cura di D. MAFFEI,

medias res, in una seconda indagine volta a confermare l'innocenza dell'imputato a distanza di quattro anni dalla prima sentenza. Eppure, la concessione ducale della cittadinanza al Landi (e ai suoi discendenti) è datata 16 dicembre 1426, ciò significa che egli risiedeva e insegnava a Milano già diversi anni prima che l'inchiesta giudiziaria avesse inizio³.

Eco della sua attività in città, tra il 1428 e il 1433, è rimasta, sia nei registri dell'Ufficio di Provvisione, sia nelle imbreviature del notaio Ambrogio Cagnola sotto forma di mandati di pagamento del suo salario⁴, mentre nel 1436 un altro notaio, Pietro Regni, registrò la *confessio* di pagamento a Franceschina *de Coyris*, proprietaria di alcuni beni siti nella parrocchia di Santa Margherita presi in affitto dallo stesso Landi nell'anno precedente⁵. Probabilmente, fu durante la Quaresima di quello stesso anno che il maestro d'abaco si adoperò, insieme al facoltoso mercante Lorenzo *de Clivate*, per fornire alloggio e sostentamento a Niccolò da Fiesso, carismatica figura di predicatore⁶.

Parrebbe che Amedeo Landi fosse ben inserito nella società cittadina ma, con l'arrivo a Milano di frate Bernardino da Siena per la predicazione quaresimale del 1437, la sua situazione mutò radicalmente. Il ritrovamento di due copie delle deposizioni raccolte tra il 23 aprile e il 21 maggio 1437 dal frate inquisitore Giovanni Pozzobonelli⁷ consente, finalmente, di aggiungere nuove e importanti informazioni sul conto del Landi, sulle sue parole, su chi durante l'*inquisitio* si fosse schierato al suo fianco o si fosse posto contro di lui. Il processo si concluse con una sentenza di innocenza dell'imputato il quale, però, a distanza di soli due anni si vide costretto a fare appello al pontefice Eugenio IV per ottenere che frate Bernardino cessasse l'opera di diffamazione nei suoi confronti, volta a trasformarlo in eretico agli occhi dei cittadini milanesi. Di questa *petitio* si ha

P. NARDI, Siena, 1982, pp. 753-792. La trascrizione del perduto *consilium*, fatta in data ignota da padre Paolo Maria Sevesi e conservata tra le carte di padre Benvenuto Bughetti, giunse tra le mani di Celestino Piana nel 1950 (PIANA, *Un processo*, p. 754).

3 PIANA, *Un processo*, p. 753. La concessione si trova in MILANO, ARCHIVIO DI STATO, *Governatore degli statuti-atti sovrani, Registri degli atti sovrani (Libri statutorum)*, reg. 3 (C), f. 82v.

4 MILANO, ARCHIVIO DI STATO, *Notarile, Atti dei notai*, b. 505, n. 772 (documento rogato il 25 gennaio 1431). Si veda anche M. GAZZINI, «Dare et habere». *Il mondo di un mercante milanese del Quattrocento*, Firenze, 2002, p. 57.

5 MILANO, ARCHIVIO DI STATO, *Notarile, Atti dei notai*, b. 96, n. 11025 (documento rogato il 3 aprile 1436). Testimoni all'atto sono Antonio Resta, citato da Giovanni da Gradignano nel 1437 per aver detto che Amedeo Landi era stato un religioso professo, Brenta Taverna e due fratelli *de Birago* che si rinvergono nelle deposizioni del 1441; uno di questi potrebbe essere Giacomo *de Birago*, alunno del Landi dissuaso dall'ingresso nell'Osservanza e socio di Bartolomeo da Novate, entrambi presenti al litigio del maestro con frate Bernardino (*Edizione*, II, ff. 11v, 10v, 8r). Per ulteriori considerazioni sulle frequentazioni del Landi e sul suo inserimento nella società milanese si rimanda ai contributi di Maria Nadia Covini e Beatrice Del Bo in questo volume.

6 *Edizione*, II, p. 211. Su Nicolò da Fiesso si veda G. MANTESE, *Nota su Nicolò di Antonio da Fiesso di Ferrara*, in *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, XIII (1959), pp. 384-390.

7 *Edizione*, IB e IB³.

notizia nel mandato del 16 giugno 1439 – inserito nella sentenza del 1441⁸ – con cui lo stesso pontefice incaricò il giurista e letterato Giuseppe Brivio di svolgere una nuova indagine.

Nell'estate del 1441, per volontà del commissario apostolico Giuseppe Brivio, il notaio Maffiolo Ciocca raccolse le deposizioni in favore del Landi⁹ e, nella successiva sentenza dell'11 dicembre, il commissario apostolico giunse alla conclusione che frate Bernardino da Siena avesse predicato «indebite et iniuste»¹⁰ contro il maestro d'abaco – mai dichiarato colpevole né condannato per eresia – e che, pertanto, il fustigatore francescano dovesse fare pubblica ammenda delle sue accuse. Considerando la personalità fumantina di Bernardino da Siena, è lecito dubitare che tale ritrattazione abbia mai avuto luogo.

Ad ogni modo, dalla fine del 1441 fino alla morte del frate Minore Osservante, non si hanno più notizie di Amedeo Landi e il primo verosimile riferimento al maestro d'abaco si troverebbe nella lettera con cui il 23 maggio 1444 un certo Giuliano da Milano annunciò dall'Aquila ai propri concittadini la morte di Bernardino, ingiungendo loro di cercare «quello porcho Bufaccio cholla setta», passo in cui Celestino Piana volle leggere un rimando ad Amedeo Landi¹¹. All'apertura dell'ultima fase dei processi, infine, il maestro d'abaco si trovò come antagonista non più un uomo in carne e ossa che potesse essere contraddetto e combattuto, bensì il ricordo di un frate sulla via della santità e, di conseguenza, infallibile.

Ed è proprio quando si riprendono le indagini che si ha la produzione documentaria degli atti editi in questa sede. Non era ancora avviato il primo processo di canonizzazione del frate Minore Osservante che, già il 13 aprile del 1445 di quello stesso anno, si raccolsero le *protestationes* di due cittadini che avrebbero sentito Amedeo Landi scagliarsi contro alcuni fedeli i quali avevano assistito a un sermone di frate Alberto da Sarteano, una delle cosiddette quattro colonne dell'Osservanza francescana, come l'ormai defunto frate senese¹². Il maestro d'abaco li avrebbe definiti «ipocreti che adore un stronzo», probabile

8 *Edizione*, III.

9 *Edizione*, II.

10 *Edizione*, III, p. 239.

11 S. BOESCH GAJANO, M.R. BERARDI *Civiltà medioevale degli Abruzzi*, II: *Testimonianze*, a cura e introduzione di M.R. BERARDI, L'Aquila, 1992, p. 456. Questo passo è stato citato per la prima volta in PIANA, *Un processo*, p. 790. In realtà, vi è un altro documento di datazione incerta ma collocabile dopo la sentenza del 1441 e, forse, dopo la morte di frate Bernardino vertente proprio sul 'caso' Landi: si tratta del *consilium* giuridico di cui resta solo parziale trascrizione (PIANA, *Un processo*, pp. 754-756).

12 Iniziato a un anno dalla morte del frate, avvenuta il 20 maggio 1444, la prima indagine si tenne nei mesi da giugno a settembre del 1445 (L. PELLEGRINI, *Introduzione*, in *Il processo di canonizzazione di Bernardino da Siena [1445-1450]*, a cura di L. PELLEGRINI, Grottaferrata, 2009, pp. 80-84). Per una panoramica sull'Osservanza francescana della prima metà del Quattrocento e sui suoi protagonisti, si rimanda a G.G. MERLO, *Nel nome di san Francesco. Storia dei frati Minori e del francescanesimo sino agli inizi del XVI secolo*, Milano, 2006, pp. 324-342.

riferimento a Bernardino da Siena, asserendo che per colpa di «quisti ribaldi fray» si sarebbe distrutto il mondo¹³.

A ridosso di tali delazioni si sarebbero prodotte le copie, una autentica e una semplice, delle deposizioni rese al primo processo nel 1437, una lista di quarantaquattro *errores* attribuiti al maestro d'abaco¹⁴ e una tabella contenente ventisette accuse mosse al Landi con l'indicazione dei testimoni che le suffragavano¹⁵. Tutte queste carte prive di datazione sono riferibili all'anno 1445 o poco oltre: nella sottoscrizione dell'autentica notarile delle deposizioni del 1437 si legge che la copia è stata fatta da Giacomo *de Bonderis*, notaio dell'inquisitore frate Angelo Vismara, attestato in tale qualifica a partire dall'anno 1444 o 1445¹⁶. La filigrana dei tre documenti è identica e,

13 *Edizione*, VI, pp. 251-252. Esattamente queste ultime parole sono richiamate nel titolo del recente contributo M. BENEDETTI, «Per quisti ribaldi fray se disfa il mondo». *Il contrasto tra Bernardino da Siena e Amedeo Landi*, in *Francescani e politica nelle autonomie cittadine dell'Italia basso-medievale*, a cura di I. LORI SANFILIPPO, R. LAMBERTINI, Roma, 2017, pp. 299-312. Interessante notare che il termine di origine incerta *ribaldus*, qui rivolto dal Landi ai frati dell'Osservanza, è altrove utilizzato da Bernardino per qualificare lo stesso maestro d'abaco (*Edizione*, II, p. 205). Du Cange indica *ribaldus* ricorrente nella documentazione medievale francese nell'accezione di ladro, fuggitivo, criminale e scomunicato (C. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, VII, rist. anast. Sala Bolognese, 1981, pp. 183-184). L'uso e il significato tra XIII e XV secolo del termine 'ribaldo' dal punto di vista normativo e istituzionale nell'Italia settentrionale sono stati presi in esame da Enrico Artifoni: lo studioso ricorda come, alla fine del Duecento, tra i vari insulti con cui Salimbene de Adam apostrofava nella propria *Cronaca* i seguaci di Gherardo Segarelli si legge «ribaldi et porcari et stulti et ignorabili» (E. ARTIFONI, *I ribaldi. Immagini e istituzioni della marginalità nel tardo medioevo piemontese*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino, 1985, p. 227). Sulla scia delle sottili riflessioni di Grado Giovanni Merlo circa l'uso e il significato delle espressioni 'arnaldisti' e 'filii Arnaldi' nella seconda metà del XII secolo quale controversa eco dell'esperienza eterodossa di Arnaldo da Brescia (G.G. MERLO, *Eretici del medioevo. Temi e paradossi di storia e storiografia*, Brescia, 2011, pp. 65-81, in particolare alle pp. 75-76), sembra degna di nota la coppia semantica formata da *ribaldus* e *arnaldus* che si trova in diversi statuti dell'Italia settentrionale per indicare figure pericolose ai margini della società, ad esempio in quelli di Vercelli e di Como del 1335 (DU CANGE, *Glossarium mediae*, I, p. 396), Brescia del 1380 (C. CANTÙ, *Gli eretici d'Italia. Discorsi storici*, I, Torino, 1865, p. 73), Lodi del 1390 (C. GOBBI, *Gli statuti di Lodi del 1390*, tesi di laurea, Università Ca' Foscari di Venezia, rel. A. Rizzi, a.a. 2012-2013, p. 223) e Ivrea del 1433 (ARTIFONI, *I ribaldi*, p. 238). Ci si potrebbe domandare se – partendo dagli epiteti ingiuriosi rivolti ai seguaci dell'eretico Gherardo Segarelli, passando per gli statuti comunali in cui riaffiora la memoria dell'eretico Arnaldo da Brescia, per giungere alle accuse reciproce tra Amedeo Landi e Bernardino da Siena – non si possa scorgere un'estensione semantica del termine *ribaldus* che va a connotare persone variamente collegate a manifestazioni di eterodossia.

14 *Edizione*, IV.

15 *Edizione*, V.

16 Il notaio Giacomo *de Bonderis* roga per il tribunale dell'inquisizione dal 1444 (MILANO, ARCHIVIO DI STATO, *Notarile, Atti dei notai*, bb. 960-986), l'immatricolazione risale al 10 ottobre 1444 (MILANO, ARCHIVIO DI STATO, *Notarile, Raccolte dell'Archivio notarile, Matricole dei notai e protonotai*, reg. 5, f. 138v, n. 2646). Frate Angelo Vismara compare nel *Catalogo degli inquisitori di Milano dall'anno 1216 fin al 1557* di Ermenegildo Todeschini quale inquisitore per la Lombardia e la Marca genovese dal 1444 (MILANO, BIBLIOTECA AMBROSIANA, O. 223 sup., c. 12v), altrove è

perciò, si può ipotizzare che siano stati prodotti pressoché contemporaneamente. Anche il *sumarium testium* deve essere stato redatto a poca distanza, probabilmente alla ripresa di un nuovo procedimento contro Amedeo Landi¹⁷. Si tratta di 4 fogli che riportano ventuno imputazioni a carico del maestro d'abaco, costruite sulla base delle testimonianze raccolte a sostegno dell'accusa al cospetto di Francesco della Croce, vicario dell'arcivescovo Enrico Rampini, tra il 20 settembre e il 2 ottobre di un anno non indicato, ma probabilmente si tratta sempre del 1445 (Fig. 15). Le deposizioni assunte e compendiate nel *sumarium testium* e le due *protestationes* del 1445 apportarono nuove accuse di eresia che potevano concorrere a dar vita a una terza fase processuale contro un imputato già assolto una manciata d'anni prima per il medesimo crimine e la cui vicenda giudiziaria poteva compromettere il felice esito dell'*inquisitio in partibus* di frate Bernardino da Siena.

Dall'accostamento del *sumarium testium* con le copie delle deposizioni del 1437, e in maniera ancora più chiara dal confronto di entrambe le testimonianze con la tabella e l'elenco di *errores*, emerge come diverse imputazioni riprendano quelle formulate fin dalla prima *inquisitio* e altre siano più compiutamente elaborate¹⁸. La tabella è con ogni evidenza desunta dalle delazioni più antiche, la lista dei quarantaquattro errori ripropone nella sua seconda parte¹⁹ le medesime accuse della tabella e, quindi, del primo processo, mentre altre richiamano il *sumarium testium*, ad esempio il divieto di adorare la croce o un suo chiodo conservato nella basilica di Santa Tecla e la proibizione di dipingere i santi nelle chiese e di venerarli²⁰.

Nell'elenco si trovano anche nuove colpe attribuite al maestro d'abaco: egli avrebbe asserito che la verginità sarebbe contro la legge divina e che si possa ricevere la comunione con della semplice polvere in luogo dell'ostia consacrata²¹. Queste imputazioni introdotte dalle parole *errores primus* lasciano intendere vi fosse quantomeno una seconda lista contenente altri errori di fede²². È del tutto ovvio pensare che – magari al fianco di manuali, registri, lettere e mandati apostolici – l'insieme di queste carte si trovasse sul tavolo dell'inquisitore, che

indicato in tale ruolo a partire dall'anno seguente (S. FASOLI, *Perseveranti nella regolare osservanza. I Predicatori osservanti nel ducato di Milano, secc. XV-XVI*, Milano, 2011, p. 235).

17 *Edizione*, VIII.

18 Nello specifico, si ritrovano nelle testimonianze rilasciate nel 1437 le imputazioni ai paragrafi IV, IX, XI, XIV, XIX del *sumarium testium*, mentre quelle ai paragrafi VI, XII, XVIII sono qui espresse in maniera più estesa (*Edizione*, VIII).

19 *Edizione*, IV, p. 244.

20 Relativamente all'adorazione della croce e del chiodo di Santa Tecla, si veda *Edizione*, IV, p. 244 e VIII, pp. 256-257; circa la venerazione dei santi, si veda *Edizione*, IV, p. 243 e VIII, p. 256.

21 *Edizione*, IV, p. 243.

22 L'elenco degli *errores* e la tabella richiamano documenti forse analoghi predisposti dall'*officium fidei* di Firenze e compresi nel già citato inventario compilato dal frate Minore e inquisitore Mino di San Quirico nel 1334 e che, per la loro natura, Grado Giovanni Merlo definì «strumenti a metà tra il casellario giudiziario e lo schedario poliziesco» (MERLO, *Problemi documentari*, p. 21).




Fig. 15 – Sommario delle deposizioni testimoniali del notaio Giovanni Appiani (Milano, Archivio dei Luoghi Pii Elemosinieri presso Azienda di Servizi alla Persona Golgi Redaelli, Famiglie, cart. 257, fasc. Landi, 7, f. 1r)

egli le studiasse e le annotasse «per concrete esigenze di efficienza operativa»²³, andando a costituire un vero e proprio fascicolo giudiziario. Laddove tale lavoro preparatorio è solitamente reso manifesto per via indiretta, ad esempio attraverso i rendiconti dell'*officium fidei* pavese e un inventario di beni stilato dall'inquisitore fiorentino, a Milano si ha l'insolita conservazione di alcune di queste “carte di lavoro” afferenti al processo contro Amedeo Landi.

Una sopravvivenza eccezionale ma non unica nel panorama inquisitoriale medievale, infatti, grazie a una trascrizione effettuata tra Quattrocento e Cinquecento, si sono fortunatamente salvati il *libellum* del processo postumo ad Armanno Pungilupò e un documento preliminare al procedimento. Il primo risulta essere per struttura del tutto omologo al *sumarium testium* – in entrambi i casi le imputazioni a carico degli inquisiti sono seguite da brevi riassunti delle testimonianze rilasciate e corroboranti le accuse. Il secondo presenta affinità con la copia semplice delle testimonianze del 1437²⁴ per la lavorazione a cui fu sottoposto: il frammento di registro inquisitoriale, rinvenuto curiosamente nel medesimo Archivio dei Luoghi Pii ed Elemosinieri di Milano, ha la stessa indicizzazione delle deposizioni corredate di lettere a margine richiamanti i capi d'accusa²⁵.

Nel caso del Landi i *marginalia* contrassegnano i paragrafi delle testimonianze del 1437 da f. 1r a f. 7v. Tutti i capoversi *a* fanno riferimento al medesimo contenuto, così tutti i *b* e via dicendo fino alla lettera *r*. Costituiscono eccezione i paragrafi contraddistinti da *0*, disomogenei, che probabilmente trattano di imputazioni che, in quel momento redazionale, non hanno trovato posto nell'impianto accusatorio. Gli elementi paratestuali si arrestano alla deposizione di Martino *de Corbis*, quando l'incarto stesso presenta un'interruzione dello specchio scrittorio lasciando il resto della facciata in bianco; la testimonianza seguente è registrata al *recto* del foglio successivo. A questo punto risulta evidente che la copia semplice è stata parzialmente usata per formare i capi d'imputazione dell'inquisito. La *lista degli errori* e la *tabella degli errori e dei testimoni* vanno nella stessa direzione: gli errori compresi tra il numero 25 e 38 dell'elenco e i primi diciotto capi d'accusa della *tabella* corrispondono ai paragrafi contrassegnati da *a* a *r* nel verbale di Gaspare *de Cera* (Fig. 16, si confronti con fig. 13).

Appurata la funzione della copia semplice, quale è il suo rapporto con la copia autentica e con il perduto originale? Si possono fare solo congetture sulla base di

23 BENEDETTI, *Manoscritti eccentrici*, p. 598.

24 *Edizione*, IB'.

25 M. BASCAPÈ, In armariis officii inquisitoris Ferrariensis. *Ricerche su un frammento inedito del processo Pungilupò*, in *Le scritture e le opere degli inquisitori, Quaderni di storia religiosa*, 9 (2002), pp. 31-110. Gabriele Zanella aveva già delineato il *modus operandi* degli inquisitori coinvolti nel procedimento contro Pungilupò: una rielaborazione in schede delle testimonianze utili alla costruzione del processo che ricorda il già citato “schedario poliziesco” di Grado Giovanni Merlo (G. ZANELLA, *L'inquisizione medievale: tra ideologia e metodologia*, in *L'inquisizione romana. Metodologia delle fonti e storia istituzionale*, a cura di A. DEL COL, G. PAOLIN, Trieste-Montereale Valcellina, 2000, pp. 15-31).

alcune differenze tra i due documenti sopravvissuti. Oltre a frequenti correzioni in interlinea, abbondanti depennamenti e la differente sequenza di alcuni paragrafi, ad esempio nelle deposizioni di Cristoforo *de Bruignis* e di Giacomo Panigarola²⁶, la copia semplice contiene errori assenti in quella autentica, che indicherebbero scarsa attenzione da parte del copista. È questo il caso delle poco convincenti sostituzioni del verbo *curandum* con *iurandum* e dell'avverbio *non* con *modo* e anche dell'alternanza nelle due versioni tra *erat* ed *errat* nella domanda sulla fede di Amedeo Landi posta ai testimoni Mirano *de Burris*, Giovanni *de Gradegnano*, Bartolomeo *de Novate* e Donato *Rachus*, con il conseguente capovolgimento del senso della proposizione («an erat/errat in fide vel non») e, infine, del lapsus circa il cognome di un teste: *magister* Nicola *de Comite* depone il 5 maggio 1437 e, un paio di settimane dopo, Cristoforo *de Bruignis* fa riferimento a lui, ma nella copia semplice è erroneamente registrato come *magister* Nicola *de Marinonibus*²⁷.

Si potrebbe, quindi, pensare che questa versione dipendesse da quella autentica del notaio Giacomo *de Bonderis*, ma alcuni passi presenti solamente nella copia semplice portano a escludere tale ipotesi. Nella deposizione resa da Petrolo da Garbagnate si fa riferimento a un certo «*Petrus de Bernadigio nunc habitans ecclesie Sancti Babile, sed tunc parochianus ecclesie Sancti Protasii ad Ruporem*»²⁸: la parte in corsivo è assente nella copia del notaio Giacomo *de Bonderis*. Si tratterebbe di un classico *saut du même au même*, il copista avrebbe letto il primo *ecclesie* e, riprendendo a scrivere, sarebbe saltato direttamente al secondo tralasciando le parole tra i due termini. È chiaro che la copia semplice difficilmente avrebbe potuto essere integrata da chi avesse copiato il *de Bonderis*, portando così a escludere che la prima derivi dall'altra. Sempre nella copia semplice si trova un paragrafo in più all'interno della deposizione di Martino *de Corbis*²⁹ e vi sono diversi depennamenti contenenti informazioni aggiuntive rispetto all'altro esemplare: la precisazione dell'assenza di *magister* Matteo *de Cagaranis* alla deposizione di Mirano *de Burris*³⁰, la comparizione dell'agugiario, ovvero del fabbricante di aghi, Bertolo *de Gradi*³¹, infine, la proposizione in cui il teste Donato *Rachus* attribuiva ad Amedeo Landi la condanna delle indulgenze concesse dal pontefice e dai prelati.

Queste omissioni non sono equivocabili con sviste ed errori di copiatura, esse indicano chiaramente che alcuni passaggi sono stati tralasciati, quanto intenzionalmente non è dato sapere. Vi è un punto della copia semplice che alimenta

26 *Edizione*, I, pp. 145, 147-148.

27 La sostituzione di *curandum* con *iurandum* si trova in *Edizione*, IB', p. 40.; quella di *non* con *modo* è nella medesima deposizione, al f. successivo. Per l'alternanza tra *erat* ed *errat* si rimanda alle rispettive testimonianze in *Edizione*, IB e IB', pp. 161, 174, 176, 186. Nicola *de Marinonibus*, in luogo di Nicola *de Comite*, si trova in *Edizione*, IB', p. 187.

28 *Edizione*, IB', p. 142.

29 *Edizione*, IB', p. 169.

30 *Edizione*, IB', p. 163.

31 *Edizione*, IB', p. 182.

incertezza sulla *traditio* delle due versioni: il frate Minore Ludovico *de Plantamidis* rilascia la propria testimonianza il 25 aprile 1437 in presenza del confratello Ruggero da Bergamo e del frate Predicatore Beltramino *de Rolandis*, il cui nome è aggiunto in interlinea su quello di Baldassarre *de Videxeritis*, depennato³². Dopo due giorni è resa la deposizione di Giovanni *de Gradignano* in presenza di frate «Baldezar de Videxertis suprascriptus»³³. Ammettendo la precedente correzione di Baldassarre *de Videxeritis* in Beltramino *de Rolandis*, si potrebbe pensare a un banale errore, magari l'estensore della copia semplice ha dimenticato di correggere il nome successivo. Tuttavia, la medesima svista si presenta anche nella copia autentica del notaio Giacomo *de Bonderis*: al f. 7r compare il nome di Beltramino *de Rolandis*, senza alcuna correzione, e al f. 8v quello del 'suddetto' Baldassarre *de Vidisertis*.

Si pone, quindi, insistentemente il problema di determinare la relazione che intercorre tra i due esemplari, partendo dal presupposto che questi costituiscono, insieme al perduto originale, gli unici testimoni di tale verbale. Non vi è motivo di dubitare della dichiarazione del notaio Giacomo *de Bonderis* che nella propria sottoscrizione afferma di aver fedelmente copiato «predicta dicta testium ab orriginali scriptura ipsius Gasparis de Cera»³⁴. Ma come è possibile che presenti la stessa incongruenza Baldassarre/Beltramino che compare in versione più estesa nella copia semplice?

Dai depennamenti della copia semplice sembra di poter affermare che fosse comparso di fronte all'inquisitore almeno un altro teste, l'agugiaro Bertolo *de Gradi*. Sarebbe, pertanto, lecito supporre che in un'ipotetica ulteriore seduta precedente al 27 aprile 1437 – non riportata né da Giacomo *de Bonderis* né dall'anonimo estensore dell'altra copia – vi avesse assistito anche frate Baldassarre *de Vidisertis* e, di conseguenza, la parola *suprascriptus* potrebbe semplicemente esser traccia di deposizioni rese ma non registrate, a cui avrebbe partecipato frate Baldassarre (Fig. 17 e fig. 18).

Com'è noto, nella prassi i notai prendevano appunti durante le sedute del tribunale inquisitoriale, compilando dei veri e propri verbali solo in un secondo momento³⁵. Ragionevolmente è questo il caso anche delle testimonianze relative

32 Edizione, IB', p. 165.

33 Edizione, IB', p. 174.

34 Edizione, IB, p. 135.

35 A. DEL COL, *I processi dell'inquisizione come fonte: considerazioni diplomatiche e storiche*, in *Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea*, XXXV-XXXVI (1983-1984), p. 36. Nel 2004 e nel 2005 si sono tenuti due convegni incentrati sul ruolo del notaio nell'esercizio della giustizia e sulla documentazione processuale: Lorenzo Sinisi, nel primo, e Richard H. Helmholz, nel secondo, hanno affrontato la questione dell'aderenza di quanto verbalizzato dai notai rispetto alle varie fasi processuali e, in particolare, all'escussione dei testimoni, rimandando al 38° canone del IV Concilio Lateranense *Quoniam contra falsam* che esigeva scrupolosità assoluta nel trascrivere «quod dicit testis (...) sicut dictum est» (L. SINISI, *Judicis oculus. Il notaio di tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune*, in *Hinc publica fides. Il*

ad Amedeo Landi: annotazioni raccolte su schede e solo posteriormente trasposte in un testo organico con i verbi all'indicativo perfetto, selezionando le informazioni e le sedute rilevanti ai fini delle indagini e tralasciando quanto non era considerato tale. Così sarebbe stata eliminata la testimonianza dell'agugiaro Bertolo *de Gradi*, mentre quella di Bartolomeo da Novate sarebbe stata riadattata in maniera più funzionale alla costruzione dell'impianto accusatorio, come si evince dalla sua seconda deposizione resa nel 1441³⁶.

Quale relazione intercorre tra i due esemplari? Quella semplice potrebbe essere la minuta o, più facilmente, una sua copia utilizzata per lo studio e la costruzione del processo, come si vede dalle lettere a margine. In ogni caso, a giudicare dagli errori contenuti, la copia semplice non deriva dall'originale di Gaspare *de Cera*, in cui alcuni lapsus sarebbero stati corretti (ad esempio l'errato cognome di Nicola *de Comite*) e dal quale è stata successivamente tratta la copia autentica di Giacomo *de Bonderis*. Si spiegherebbero, così, gli indizi circa ulteriori deposizioni e l'enigmatico «Baldesar de Videxertis suprascriptus», un vero e proprio errore-guida tramandato dalla minuta nella copia semplice e nell'originale di Gaspare *de Cera*, infine *fideliter* riportato da Giacomo *de Bonderis* una dozzina di anni dopo.

In seguito al processo svolto dall'inquisitore Giovanni Pozzobonelli, nel 1437 Amedeo Landi fu dichiarato innocente con sentenza rogata dal notaio Baldassarre Capra³⁷, ad oggi perduta. Tuttavia, la campagna denigratoria di frate Bernardino da Siena nei confronti del *magister* non cessò e quest'ultimo si trovò costretto, nel 1439, a rivolgersi a Eugenio IV per avere giustizia. Dell'indagine svolta dal commissario apostolico Giuseppe Brivio è sopravvissuta solamente la riproduzione fotografica della copia semplice delle deposizioni rese tra il 17 giugno e il 30 agosto 1441. Le immagini furono consegnate il 15 febbraio 1952 da Paolo Sevesi a Celestino Piana che le lasciò alla Biblioteca Franciscana presso il

notaio e l'amministrazione della giustizia, a cura di V. PIERGIOVANNI, Milano, 2006, p. 228; R.H. HELMHOLZ, *Quoniam contra falsam [X 2.19.11] and the Court Records of the English Church*, in *Als die Welt in Akten kam*, pp. 32-35).

36 PIANA, *Un processo*, p. 775; BENEDETTI, «*Per quisti ribaldi fray se disfa il mondo*», pp. 307-308. Una testimonianza interessante questa seconda di Bartolomeo da Novate, perché inaspettatamente squarcia la tela che copre l'intero processo dando spazio alla personalità di un testimone che ebbe il coraggio di ribadire la propria verità di fronte al tribunale inquisitorio e, a distanza di anni e al cospetto del commissario apostolico Giuseppe Brivio, accusò quello stesso tribunale di aver manipolato la sua deposizione. Le poche parole dello studente mostrano una rettitudine non piegata dal timore che l'*officium fidei* indubbiamente incuteva (brevi riflessioni al riguardo si trovano in DEL COL, *I processi dell'inquisizione*, p. 41, e in G. PAOLIN, *Il cancelliere e l'inquisitore: alcune considerazioni*, in *Le scritture e le opere*, p. 191).

37 Per la figura del notaio arcivescovile Baldassarre Capra, si veda C. BELLONI, *Notai, causidici e studi notarili nella Milano del Quattrocento. Baldassarre Capra, notaio, cancelliere e causidico della curia arcivescovile di Milano*, in *Nuova Rivista Storica*, 84 (2000), pp. 621-646. Nelle due filze del notaio conservate non vi è, purtroppo, nulla che possa ricondurre alla sentenza (MILANO, ARCHIVIO DI STATO, *Notarile, Atti dei notai*, bb. 449-450).

dominum inquisitorem et me fam dicta notariu
 etiam notariu et motis per odio per Amicitia et
 inimicitia et omnibus hijs que demari possz a ditante
 boena
 impio integro si cognoscat magis Amadeum de
 lando magistru a barbo et nota qd fam pmo Amis
 clipsis cognovit eum et familiarit arguit ab
 Anno dno cita .
 Item jurorans cum more fame uois et docis est illis
 magist Amadeus Huidi qd ait voce mala nomis est
 Item jurorans quomodo credit dny magis Amadeum
 sentire de ditante fidei catholice Huidi qd ex hijs que
 potuit dicere et audire ex moribus dicit illi magis
 Amadei et similibus eundem credit eum mecum
 hereticum esse .
 Item jurorans sup particularibus si intelligit aliquid
 particulariter de eo magis Amadeo Huidi qd sic
 impio abitur qd audit ab eo qd sufficit dno catholico
 ad salute suam qd diligit deum et populu faciendo
 chrismas nos curandum est illi certam putare et ex
 gressu missas no dicere
 Item assuit qd audit ab eo ab anno dno cita in domo
 eundem qd in sala sua ppe dno spretham audit eum
 assicentem se sapientia dei ab ipso deo obtinisse .
 Item assuit qd audit plures ab eo dice qd malum est
 dare dominis sacerdotibus quibus de jure debent / et qd alio
 ipse Huidi / fratre Jacobini de lamarche qui pseruabat
 debet dari dominis sacerdotibus sedm formam iuris et
 terminatione eccle .
 Item assuit qd audit dice ab eo qd solum euangelia sunt legitima
 et de alijs scripturis sui pape curandum est et in iudicijs
 suis pseruare solent .

Fig. 17 – Deposizioni testimoniali del 1437, copia autentica del notaio Giacomo Bonderi
 (Milano, Archivio dei Luoghi Pii Elemosinieri presso Azienda di Servizi alla Persona
 Golgi Redaelli, Famiglie, cart. 257, fasc. Landi, 2, f. 1v)

Impius Iudocus recognovit p[ro]p[ri]os d[omi]nos d[omi]nos Amadeum de
 laudo vagens d[omi]no & d[omi]no q[uod] p[ro]p[ri]os d[omi]nos
 clapsis cognovit cum q[uod] famulatus cognovit cum ab
 Anno duo extra

Iudocus cuius sume nominis d[omi]no & sume est p[ro]p[ri]o d[omi]no
 Amadeo d[omi]no q[uod] d[omi]no d[omi]no male nominis est

Iudocus quomodo credit in q[uod] Amadeum sanctus de d[omi]no
 p[ro]p[ri]o d[omi]no d[omi]no q[uod] ex h[is] qui p[ro]p[ri]o d[omi]no d[omi]no
 d[omi]no ex morib[us] d[omi]no d[omi]no q[uod] Amadeo et d[omi]no
 ampl[ius] credit cum in h[is] h[er]eticus esse

Iudocus sup[er] p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os d[omi]no d[omi]no q[uod] p[ro]p[ri]os d[omi]no
 Amadeo d[omi]no q[uod] p[ro]p[ri]os

Impius d[omi]no q[uod] auduit ab eo q[uod] sufficit d[omi]no d[omi]no ad
 p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os q[uod] d[omi]no d[omi]no p[ro]p[ri]os d[omi]no d[omi]no
 ut in d[omi]no est illa d[omi]no p[ro]p[ri]os d[omi]no q[uod] p[ro]p[ri]os
 no[n] d[omi]no

Iudocus q[uod] auduit ab eo ab Anno duo extra p[ro]p[ri]o d[omi]no
 d[omi]no q[uod] p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os d[omi]no d[omi]no d[omi]no
 in p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os d[omi]no ab ip[s]o d[omi]no obtinuit

Iudocus q[uod] plures auduit d[omi]no ab eo q[uod] in d[omi]no est d[omi]no
 d[omi]no p[ro]p[ri]os quib[us] d[omi]no d[omi]no d[omi]no q[uod] alio
 ip[s]o d[omi]no d[omi]no Jacobum d[omi]no d[omi]no q[uod] p[ro]p[ri]os
 debet d[omi]no d[omi]no p[ro]p[ri]os d[omi]no d[omi]no p[ro]p[ri]os
 et d[omi]no d[omi]no

Iudocus q[uod] auduit d[omi]no ab eo q[uod] solus evangelia sunt
 legenda et d[omi]no p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os in d[omi]no est et
 d[omi]no p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os p[ro]p[ri]os

Iudocus auduit p[ro]p[ri]os ip[s]o q[uod] plures in d[omi]no religionum
 legenda voluit retinere p[ro]p[ri]os bono

Iudocus q[uod] auduit d[omi]no d[omi]no bis q[uod] illi qui in d[omi]no sunt
 amore illi est papa

Fig. 18 – *Deposizioni testimoniali del 1437, copia semplice del notaio Gaspare da Cera (Milano, Archivio dei Luoghi Pii Elemosinieri presso Azienda di Servizi alla Persona Golgi Redaelli, Famiglie, cart. 257, fasc. Landi, 1, f. 1v)*

convento di Sant'Angelo di Milano, dove sono tuttora conservate all'interno di una busta dell'*Archivum Franciscanum Historicum* con la scritta a pennarello nero e di mano del Piana «Processo di S. Bernardino»³⁸.

Le deposizioni registrate dal notaio Maffiolo *de Giochis/Ciocca*³⁹ presentano maggiore immediatezza rispetto a quelle riportate del 1437, in alcuni punti paiono essere la fedele trascrizione delle testimonianze raccolte per ciascun teste. Le domande sottoposte sono cinque: se Amedeo Landi fosse comunemente ritenuto un buon cattolico o meno, se avesse esortato i propri studenti a rispettare i precetti dei frati Minori dell'Osservanza privatamente prima di entrare nell'Ordine, se frate Bernardino perseverasse ad accusare il Landi nelle proprie prediche nonostante la sua innocenza, se il vicario arcivescovile Francesco della Croce e l'inquisitore frate Giovanni Pozzobonelli avessero svolto un'indagine sul conto del maestro d'abaco dichiarandolo innocente, infine, se di quanto sopra vi fosse «publica vox et fama». Le deposizioni introdotte dai rimandi alle domande poste («Super primo/secundo/tertio/quarto/ultimo capitulo») sono rese in prima persona e riportano anche dialoghi, tra questi ve ne è uno in particolare che ebbe luogo tra Amedeo Landi e Bernardino da Siena e la cui vivacità è riproposta in maniera sorprendente⁴⁰. L'insolita inserzione del discorso diretto non è casuale. Il fine è quello di rendere la vividezza dello scontro, come se lo si volesse rappresentare fedelmente, senza intermediazioni, mostrando l'aggressività degli interlocutori.

Come in tutta la documentazione inquisitoriale, anche in questo caso bisogna tener presente il filtro della traduzione in latino delle deposizioni da parte del notaio estensore del verbale⁴¹. Talvolta affiorano termini italiani o dialettali,

38 PIANA, *Un processo*, p. 762. La copia semplice si mostra piuttosto sciatta sia nella scrittura, sia nel tipo di errori: le correzioni sono abbondanti e tradiscono scarsa attenzione da parte del copista, come quando scrive «*preceteris sunt decem*», riferendosi ai Dieci comandamenti, e poco dopo «Credo in *decem* patrem omnipotentem», correggendo *decem* in *Deum* (*Edizione*, II, p. 212).

39 *Edizione*, II.

40 *Edizione*, II, pp. 202-204.

41 Già più di cinquant'anni fa Herbert Grundmann presentò le sue riflessioni circa gli interrogatori di eretici in un contributo in cui analizzava gli atti di diversi processi a partire da quello parigino a Margherita Porete nel 1310 fino a quello del 'lollardo' Henne Becker del 1458 a Magonza (H. GRUNDMANN, *Ketzerverhöre des Spätmittelalters als quellenkritisches Problem*, in *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, XXI [1965], pp. 519-575). Altri studiosi si sono successivamente confrontati con le difficoltà d'interpretazione che la documentazione inquisitoriale per sua natura comporta, producendo riflessioni relative alla cultura di testimoni e imputati da un lato e a quella di notai e inquisitori dall'altro, all'uso o alla minaccia della tortura e a molteplici altre considerazioni: G.G. MERLO, *Eretici e inquisitori nella società piemontese del Trecento*, Torino, 1977, pp. 9-15; L. PAOLINI, *Introduzione*, in *Acta S. Officii Bononie ab anno 1291 usque ad annum 1310*, I, a cura di L. PAOLINI, R. ORIOLI, Roma, 1982, pp. XIII-XXXIII; DEL COL, *I processi dell'inquisizione*, pp. 31-49; PAOLINI, *Il cancelliere e l'inquisitore*, pp. 183-198; C. BRUSCHI, *'Magna diligentia est habenda per inquisitorem': Precautions before Reading Doat 21-26*, in *Texts and Repression of Medieval Heresy*, ed. by C. BRUSCHI, P. BILLER, York, 2003, pp. 81-110;

quali *sussuro*, attribuito dal frate all'avversario durante una delle sue prediche, con cui probabilmente s'intende il milanese *sussòr* nell'accezione di persona che fa baccano, fracasso, che strepita⁴². Di norma i verbali accolgono solo la sintesi delle dichiarazioni rilasciate, che non vengono quasi mai riportate in forma di discorso diretto.

Le testimonianze raccolte da Gaspare *de Cera* nel 1437 appartengono a uno stadio di elaborazione ulteriore rispetto a quelle successivamente registrate dal notaio Maffiolo Ciocca. Sunteggiate in maniera molto omogenea per contenuto e per linguaggio⁴³, le deposizioni della prima indagine presentano, tuttavia, frasi idiomatiche tratte dalla quotidianità dei delatori, ad esempio, l'espressione «mentire per gulam», ossia dire una grave menzogna, utilizzata dallo stesso Amedeo Landi per accusare frate Ludovico *de Plantanidis* quando questi portava, a sostegno della propria tesi circa la validità dei sacramenti impartiti da sacerdoti indegni, una lettera di Agostino⁴⁴. Del tutto conforme alla natura di una

EAD., *The 'Register in the Register': Reflections on the Doat 32 Dossier*, Ibid., pp. 209-220; G.G. MERLO, *Streghe*, Bologna, 2006, pp. 69-82.

42 *Edizione*, II, p. 233; su cui F. CHERUBINI, *Vocabolario Milanese-Italiano*, Milano, 1968, p. 1603: «Sussor. *Susurro. Susurrio-Baccano. Chiasso-Fracasso (...)* Mormorio. *Strepito-Pispilloria*. Fà del susor. *Far scalpore o romore*».

43 A tal riguardo si rimanda alle osservazioni fatte da Massimo Prada, seppur riferite a un contesto e a un'epoca differenti (ossia ai processi cinquecenteschi contro gli ebrei di Venezia), che mette in rilievo le caratteristiche stilistiche dei procedimenti giudiziari in cui la semplicità verbale dovuta alla cultura e alla soggezione di delatori, testimoni o imputati si congiunge alla «mentalità tassonomica del notaio e dell'inquisitore», traducendosi anche nei presenti atti in abbondanza di strutture paratattiche, frequenti ripetizioni e «spiccata prevedibilità» del testo nel suo complesso: M. PRADA, *Note sulla lingua di alcuni procedimenti giudiziari cinquecenteschi: i processi contro ebrei e giudaizzanti del S. Uffizio di Venezia*, in *Carte romanze*, I, a cura di A. D'AGOSTINO, Milano, 1995, pp. 159-165. Sullo stesso argomento, si veda anche A. ESCH, *Gli interrogatori di testi come fonte storica. Senso del tempo e vita sociale esplorati dall'interno*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo*, 105 (2003), pp. 249-265. Poco utile il contributo di M. RZEPIELA, *La langue des dépositions dans les comptes rendus judiciaires médiévaux. Etude d'après les sources polonaises*, in *Archivum latinitatis mediæ ævi*, LXXI (2013), pp. 179-187. Alcuni esempi della differente qualità d'intervento notarile nella registrazione delle deposizioni – non prettamente inquisitoriali – in area milanese per il basso medioevo si trovano in L. FOIS, *Interpretazione, trascrizione o traduzione? I dicta testium e il ruolo di mediazione linguistica dei notai (secc. XII-XIV)*, in *Cahiers d'études italiennes*, 17 (2013), pp. 21-36.

44 *Edizione*, IB, p. 165; IB', p. 166. Sembra che tale espressione ingiuriosa abbia goduto di una certa fortuna, infatti la si ritrova, ad esempio, nel frammento di un processo valtellinese del 1485 (<http://www.lombardiabeniculturali.it/bormio/documenti/SB005/?view=persone&hid=62#ref-ACB-Bnoninv-proc-1>) e nel 1548 a Ravenna al duro confronto tra un medico e un predicatore durante un sermone sulla transustanziazione (S. SEIDEL MENCHI, *Inquisizione come repressione o come mediazione? Una proposta di periodizzazione*, in *Annuario dell'Istituto Storico per l'età moderna e contemporanea*, XXXV-XXXVI, 1983-84, p. 59). Relativamente ad una non ben identificata lettera di Agostino citata dal Landi e alla conoscenza delle opere del vescovo di Ippona a Milano nel Quattrocento, si rimanda a M. BENEDETTI, *Eresia e cultura. I processi contro Amedeo Landi, maestro d'abaco*, in *Rivista storica italiana*, 3 (2017), pp. 828-829.

delazione è, invece, l'aver riportato nelle *protestationes* del 1445 i coloriti epiteti in volgare rivolti dal maestro d'abaco contro i frati dell'Osservanza⁴⁵.

Fatta eccezione per le testimonianze del 1441, tutti i documenti di cui si è fin qui trattato sono conservati presso l'Archivio dei Luoghi Pii ed Elemosinieri di Milano, all'interno del fondo *Famiglie*, in un fascicolo intitolato *Landi*⁴⁶. In quel medesimo incarto si trovano anche gli estratti di quattro lettere pontificie emanate da Eugenio IV e Niccolò V tra il 1431 e il 1447⁴⁷. L'impaginazione delle *litterae* è peculiare rispetto agli altri documenti: un quaderno di carta bianca di qualità, la scrittura è una minuscola libraria, il testo si presenta abbastanza ordinato e con poche correzioni, lo specchio scrittorio è compreso in maniera piuttosto precisa entro la rigatura e la marginatura, i *marginalia* di mani diverse sono in una scrittura posata, sono stati previsti tre riquadri per altrettanti capi-lettera, ma non è stata portata a termine la decorazione, così come il quaderno non è stato rilegato.

A differenza della copia semplice delle deposizioni del 1437, questo fascicolo non è stato composto per essere annotato e neppure assolve alla funzione di promemoria, è un'incompiuta "bella copia" di quattro lettere pontificie. Il proposito del redattore, o di chi ne ha disposto l'esecuzione, è rivelato dall'ordine in cui sono trascritti i documenti. Per prima vi è la lettera del 14 aprile 1447 con cui Niccolò V revoca la sentenza del 1441 in cui il commissario apostolico Giuseppe Brivio aveva dichiarato il Landi innocente rispetto alle accuse di eresia mosse da frate Bernardino da Siena. La lettera sottolinea la tenacia con cui il frate Minore Osservante aveva perseguito il maestro d'abaco riconoscendone per tempo l'intento 'diabolico': intento che si sarebbe manifestato in tutta evidenza dopo la morte del predicatore, quando Amedeo Landi «fecit ipseque asserere et dietim disseminare seu diffamare, ut Sathane minister»⁴⁸.

Segue un estratto da una lettera di Eugenio IV in cui fin dal 7 gennaio 1431 si elogiavano le opere e le parole di Bernardino da Siena «acerrimus et vigorosus heresum extirpator», assolvendolo dalle impugnazioni intentate contro di lui⁴⁹. Dopodiché, si ha un brevissimo ma eloquente passo di un'altra lettera del medesimo pontefice, datata 6 novembre 1446, con cui si revoca la grazia concessa

45 Marina Benedetti ha recentemente sottolineato l'uso del volgare in queste due deposizioni in BENEDETTI, «Per quisti ribaldi fray se disfa il mondo», p. 301; per altri esempi EAD., *I margini dell'eresia. Indagine su un processo inquisitoriale (Oulx, 1492)*, Spoleto, 2013, pp. 91-94.

46 La collocazione degli atti è MILANO, ARCHIVIO DEI LUOGHI PII ELEMOSINIERI DI MILANO presso AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA GOLGI REDAELLI, *Famiglie*, b. 257, fasc. Landi. Il fascicolo Landi conserva documentazione che parte dal 1437, le carte relative ai processi in oggetto, e arriva fino al XVIII secolo con scritture inerenti ai Landi di Piacenza. Per un inquadramento del fondo *Famiglie* e per una indagine sulla *traditio* dei documenti, si veda il contributo di Marco Bascapè in questo volume.

47 *Edizione*, IX.

48 *Edizione*, IX, p. 267.

49 *Edizione*, IX, p. 272.

al Landi il 16 giugno 1439, qualora in essa si fosse fatto chiaro riferimento a Bernardino da Siena⁵⁰. Con tale provvedimento Eugenio IV intese prevenire «*excessus, multa scandala et animarum pericula*» e la ragione è chiara: la prima indagine per beatificare il frate senese si era conclusa l'anno prima con un nulla di fatto e fin da subito i suoi concittadini si erano spesi per promuovere una nuova inchiesta. Il papa, quindi, si premurò di rimuovere un giudizio negativo che potesse gravare sul frate Minore Osservante. Infine, il fascicolo riporta il mandato di Niccolò V inviato il 7 maggio 1447 al vicario arcivescovile di Milano e ai frati Predicatori Antonio da Vercelli e Domenico di Catalogna, di inquisire nuovamente il maestro d'abaco «*summarie simpliciter et de plano*»⁵¹ a testimoniare la volontà di procedere speditamente con un'ultima indagine. Il documento si interrompe a metà di una frase, di seguito sono state lasciate in bianco tre facciate, seppure marginatura e rigatura fossero già predisposte.

A ben guardare, il quaderno sembra costruito in funzione dell'*inquisitio in partibus* del frate Minore Osservante, più che per l'*inquisitio hereticae pravitatis* del maestro d'abaco⁵². Paradossalmente, questi pochi fogli, questo incarto incompleto costituito da atti non giudiziari, forniscono la chiave di lettura di tutta la vicenda. Resta in sospeso la ragione per cui si sia interrotta la stesura del fascicoletto di lettere apostoliche. Nel mese di giugno del 1447 Niccolò V provvide a nominare una nuova commissione in vista della seconda indagine su Bernardino da Siena che sarebbe partita a luglio, sappiamo che il 'caso Landi' ne costituiva un pericoloso intralcio ma, qualora risolto, avrebbe al contrario fornito ulteriore prova della santità del frate senese che aveva affrontato persecuzioni e avversità, come si legge negli articoli della seconda *inquisitio in partibus*⁵³. Per quale motivo non si hanno notizie di un ultimo processo e di una sentenza definitiva che chiudesse la questione? Un verdetto di colpevolezza di Amedeo Landi non solo avrebbe eliminato qualsiasi dubbio sulla figura del frate Minore Osservante, ma sarebbe addirittura potuto essere un volano per la sua beatificazione.

50 Edizione, IX, p. 273. Cesare Cenci indica in nota alla lettera edita nel *Supplementum ad Bullarium Franciscanum* che la grazia si trova in CITTÀ DEL VATICANO, ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, Reg. Lat. 366, ff. 314v-315r e che è stata «cassata de mandato d. n. Nicolai papae V» (*Supplementum ad Bullarium Franciscanum continens litteras Romanorum pontificum annorum 1378-1484 colligit et edidit Caesar Cenci O.F.M.*, I, Grottaferrata, 2002, p. 500, nota 787).

51 Edizione, IX, p. 275.

52 Ciò riconduce alla *traditio* dei documenti: la presenza di queste carte inquisitoriali nell'Archivio dei Luoghi Pii ed Elemosinieri di Milano rinvia al Luogo Pio di Carità, dal cui archivio proverrebbero (si veda il contributo di Marco Bascapé in questo volume). Si consideri, inoltre, che a un altro ente caritatevole, quello della Misericordia che nel medesimo Istituto ha versato i propri documenti, era strettamente legato il vicario arcivescovile Francesco della Croce che tanta parte ebbe nelle vicende processuali, a partire dall'indagine del 1441 e fino al mandato di Niccolò V nel 1447, tant'è vero che il Consorzio della Misericordia risulta esser stato suo erede (C. BELLONI, *Francesco della Croce. Contributo alla storia della Chiesa ambrosiana nel Quattrocento*, Milano, 1995, pp. 186-187).

53 PELLEGRINI, *Introduzione*, pp. 92-93.

Le tracce del *magister* svaniscono nella seconda metà degli anni Quaranta, quando – in vista della definitiva chiusura del caso – furono riprese le precedenti *inquisitiones* effettuando copia delle testimonianze del 1437 (e, probabilmente, degli ‘appunti’ relativi agli *errores* attribuiti al maestro d’abaco), quando furono acquisite due nuove *protestationes* e redatti il *sumarium testium* e la copia delle lettere pontificie: tutta documentazione preparatoria per una nuova inchiesta. Bisogna attendere il XIX secolo per far riaffiorare la memoria di Amedeo Landi tra gli appunti di Cesare Cantù, il quale scrisse di aver visto nella biblioteca del marchese Trivulzio il giudizio emesso nel 1441 da Giuseppe Brivio; sull’atto vi sarebbe stata anche una nota indicante come successivamente, ma in data ignota, il duca Filippo Maria Visconti «fece prendere il detto maestro Lodi e lo relegò nel castello di Trezzo ove morse»⁵⁴. Purtroppo, a tutt’oggi non vi sono documenti che possano confermare o smentire queste poche righe gettando luce sulla fine del *magister abaci*.

54 MILANO, ARCHIVIO DI STATO, *Miscellanea Lombarda*, b. 4, doc. 18. Queste note non hanno trovato posto nella composita e disorganica opera dedicata all’eresia di C. CANTÙ, *Gli eretici d’Italia. Discorsi storici*, I-III, Torino, 1865-1866.